

ALLEGATO A

Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento SRH03 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Reg. (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Reg. (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Reg. (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione" par. 5 lett. a), 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13

"Controllo" e 47 "Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale";

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2.12.2022, così come modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
- la legge n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la legge regionale n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- la D.G.R. n. XI/7370 del 21 novembre 2022, con cui Regione Lombardia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027, contenente i documenti attuativi del Piano nazionale relativi agli interventi che saranno attivati tenendo conto delle specificità regionali;
- la D.G.R. n. XII/1695 del 28/12/2023 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia (CSR)".

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli "Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale", di cui all'art. 47 del Reg. (UE) 2022/2472 (di seguito "Regolamento"), sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 47 e al capo I del Regolamento.

Ai sensi dell'art 1, par. 5 lett. a), del Regolamento gli aiuti per le azioni di informazione nel settore forestale potranno essere concessi alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59). Non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 5, si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Ai sensi del par. 5 del citato articolo 6, non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti per azioni di informazione nel settore forestale in conformità dell'articolo 47, che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari (lett. m).

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

L'art. 47 del Regolamento stabilisce che:

- gli Stati membri si adoperano affinché le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico della PAC;
- gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell'innovazione;
- gli aiuti possono altresì riguardare gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole che vertono, in particolare, su metodi o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali, e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste;
- gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

Ai sensi dell'art. 47, par. 3, del Regolamento, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) costi sostenuti per organizzare e dispensare lo scambio di conoscenze o l'azione di informazione;

b) nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti:

- i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
- ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese

ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

- iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

I costi di cui alla precedente lett. b) sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Sono ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Gli aiuti di cui alla precedente lett. a) non comportano pagamenti diretti ai beneficiari, gli aiuti sono versati ai prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione.

Ai sensi del par. 7 del medesimo articolo 47, gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Ai sensi del successivo par. 8 del medesimo articolo, gli aiuti sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.